SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) | **Anno 134° — Numero 23**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Venerdì, 29 gennaio 1993** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie* **speciali**, *ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1993 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 7 dicembre 1992 (*G.U.* n. 302 del 24 dicembre 1992).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* è indispensabile rinnovare immediatamente l'abbonamento, utilizzando, preferibilmente, i moduli di c/c personalizzati già spediti ai precedenti abbonati.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1992, n. 552.

Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1926, n. 584;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di ridisciplinare con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche in relazione ai maggiori ed onerosi compiti affidati al Dicastero in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni agro-alimentari e di ricerca e sperimentazione agraria;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono farsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sempreché la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e fatti salvi i principi in materia dettati dalla normativa comunitaria, sono i seguenti:

a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali, con i relativi impianti, infissi e manufatti, adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salva la competenza degli uffici del genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;

b) lavori ordinari di manutenzione adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in locazione ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;

c) locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni in materia istituzionale o comunque interessanti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando non vi siano disponibili locali demaniali sufficienti, ovvero idonei; locazione di immobili per conservazione di materiali costituenti cineteca ministeriale, spese per il magazzinaggio e la custodia di materiali ed attrezzature in locali fuori sede;

d) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o di altre fonti di informazione, ove ritenuto necessario;

e) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su materie istituzionali o comunque interessanti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

f) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, ivi compresi gli estratti, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, nonché rilegatura di libri e pubblicazioni varie;

g) spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale, da liquidare, comunque, su presentazione di fattura;

h) stampa di opuscoli scientifici e materiale vario, qualora motivate ragioni di urgenza lo richiedano e previo accertamento dell'impossibilità di una loro tempestiva esecuzione da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

i) trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative attrezzature;

l) spese postali, telefoniche e telegrafiche;

m) spese di rappresentanza e casuali, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

n) acquisto di medaglie, diplomi, coppe ed altri oggetti per commemorazioni e per convegni; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiale per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine da scrivere e da calcolo; servizi di microfilmatura e riprese televisive;

o) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche, scientifiche, antincendio e di dispositivi antifurto;

p) spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, custodia, illuminazione e riscaldamento dei locali in uso agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'uso di macchine e relative spese di allacciamento;

q) acquisto e riparazione di mobilio, acquisto di materiale di cancelleria e di valori bollati;

r) riparazione, manutenzione, noleggio e rimessaggio di autoveicoli e natanti, acquisto di carburante e lubrificanti, nonché spese per l'acquisto di pezzi di ricambio ed accessori con l'osservanza delle norme del servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato, approvate con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, nonché delle norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1971, n. 687, per il pagamento della tassa di immatricolazione, di circolazione, per il rilascio di patenti nautiche e per la revisione delle stesse, per il pagamento dei premi di assicurazione per gli autoveicoli e natanti in dotazione agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

s) spese per accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

t) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti telefonici, telegrafici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi e di amplificazione e diffusione sonora;

u) spese concernenti il funzionamento di consigli, comitati e commissioni costituiti a norma di legge o, qualora non previsti da norme legislative, costituiti con decreto interministeriale o con decreto ministeriale, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza; spese per lo svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento del personale, nonché dei concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

v) spese per studi, ricerche, progettazioni e sperimentazioni e spese per realizzazioni di prototipi inerenti i servizi d'istituto connessi alla prevenzione e repressione delle sofisticazioni agro-alimentari ed alla ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica nel settore agricolo e in quello dell'idrobiologia e delle produzioni ittiche;

z) spese per il funzionamento dei centri e laboratori tecnici, dei gabinetti scientifici e di ricerca, delle stazioni di rilevamento agrometereologico dei laboratori di analisi entomologiche su cereali importati e di idrobiologia, ivi compreso l'acquisto e la manutenzione di attrezzature accessorie;

aa) lavori di somma urgenza concernenti la stabilità e la salubrità degli edifici connessi al verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili;

bb) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi ed alla salute pubblica;

cc) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni e le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;

dd) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto; lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;

ee) spese minute, non previste nelle precedenti lettere, sino all'importo di lire cinque milioni, al netto degli oneri fiscali.

2. Il limite di spesa per ogni lavoro e provvista di servizi di cui al presente articolo, fatta eccezione per le spese di cui alla lettera *ee)*, è fissato nella misura massima di lire 150 milioni al netto degli oneri fiscali.

3. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio che possa considerarsi con carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi.

4. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente articolo viene disposta dai dirigenti

preposti agli uffici dell'Amministrazione centrale, per le spese riferite al «centro», e dai dirigenti preposti agli uffici periferici, per le spese riferite agli uffici medesimi, nei limiti e secondo le attribuzioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui al presente regolamento possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 3.

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con operai dipendenti dall'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso all'amministrazione medesima.

2. Sono, altresì, eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile e ove la spesa superi, al netto degli oneri fiscali, le lire cinque milioni, preventivi con offerte ad almeno tre soggetti o imprese, salvo che la specialità o l'urgenza della provvista non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa.

Art. 4.

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore.

2. L'esecuzione e effettuata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 5.

1. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi deve essere effettuata con lettera od altro atto dell'amministrazione committente e deve contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi medesimi, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 6.

1. I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 1 devono richiedersi ad almeno tre soggetti o imprese ritenuti idonei, eccetto nei casi in cui la specialità o l'urgenza del lavoro, della provvista e del servizio non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa, ovvero nei casi in cui la spesa, al netto degli oneri fiscali, non superi l'importo di lire cinque milioni, elevabili a lire dieci milioni esclusivamente per le esigenze dell'Amministrazione centrale. I preventivi possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi.

2. I preventivi di cui il comma 1 dovranno essere conservati agli atti.

3. I preventivi per i lavori di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1 debbono essere sottoposti al visto di congruità dei competenti organi tecnici.

Art. 7.

1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nella lettera od atto di cui al comma 1 dell'art. 5. Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 8.

1. I direttori degli uffici periferici possono ordinare spese in economia, nel limite delle somme messe a loro disposizione con le aperture di credito, salvo i casi in cui sia altrimenti stabilito dall'Amministrazione centrale.

Art. 9.

1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1, ove l'importo superi, al netto degli oneri fiscali, le lire sette milioni, devono, prima che se ne disponga il pagamento, essere sottoposti a collaudo.

2. Per i lavori di cui al comma 1, i certificati di regolare esecuzione o di collaudo debbono essere emessi secondo le modalità ed i termini fissati dall'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

3. Per i lavori, le provviste ed i servizi, il cui importo di spesa non superi, al netto degli oneri fiscali, le lire sette milioni o che, per la loro natura, non possono essere sottoposti a collaudo o non sia possibile certificarne la

regolare esecuzione, la relativa dichiarazione è sostituita da un'attestazione del capo dell'ufficio che ha ordinato i lavori, le provviste ed i servizi o da un suo delegato, dalla quale risulti che i lavori, le provviste od i servizi sono stati eseguiti regolarmente.

4. È ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui al presente articolo; in tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

5. Al collaudo non puo partecipare chi ha avuto ingerenze nell'ordinazione, direzione o sorveglianza dei lavori, delle provviste e dei servizi.

Art. 10.

1. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno, in ogni caso, essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione dell'organo competente.

2. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altro da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Art. 11.

1. I competenti uffici centrali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste disporranno il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti.

2. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedono, potranno disporre il pagamento sui fondi accreditati al cassiere, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

3. Gli uffici periferici vi provvederanno, invece, con i fondi accreditati mediante aperture di credito.

4. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito a favore dei funzionari delegati, si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento amministrativo-contabile del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 11 febbraio 1926, n. 584, disciplinanti la materia oggetto del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FONTANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recita:

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000».

Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della 13 maggio 1961, n. 469 (L. 3.000.000). Il limite attuale è quindi «L. 7.200.000».

— Il R.D. n. 350/1895 approvava il regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

— Il R.D. n. 584/1926, abrogato dall'art. 12 per la parte relativa alla materia oggetto del presente regolamento, approvava il regolamento per i servizi da farsi ad economia e per la liquidazione e pagamento delle spese in servizio del Ministero dell'economia nazionale.

— Il D.P.R. n. 718/1979 approva il regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 141 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 537/1973, è così formulato:

«Art. 141. — Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni "spese di rappresentanza" e "spese casuali".

Al capitolo "spese di rappresentanza" sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Il capitolo per "spese causali" è esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale, che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali.

È vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione. È vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo "spese di rappresentanza" per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita».

— Il D.P.R. n. 687/1971 approva il regolamento per gli automezzi in uso alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari di 1ª categoria.

— Il D.P.R. n. 748/1972 reca disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il testo degli articoli 7, 8, 9 e 13 è rispettivamente il seguente:

«Art. 7 *(Attribuzioni particolari dei dirigenti generali)*. — Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento dell'azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari;

c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;

d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attività dell'amministrazione;

e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;

f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona non superi i 60 milioni di lire;

h) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;

l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 60 milioni e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;

m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonché quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *e), f), g), h), i), l)* e *o)* sono definitivi.

Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano l'esistenza di unità organiche costituite da più uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unità organiche ed aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della metà se trattasi di dirigenti con qualifica superiore.

Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8.9 e 13 si osserva la procedura disposta con l'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134. Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura.

Sono altresì, fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, sempreché, ove siano contemplati limiti di valore, trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti dai precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13».

«Art. 8 (*Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori*). — Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla metà quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere; di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire; concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 30 milioni di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;

l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f), i)*, sono definitivi».

«Art. 9 (*Attribuzioni particolari dei primi dirigenti*). — Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:

a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;

b) approvare in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 75 milioni di lire, ridotto alla metà quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;

c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;

d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi i 15 milioni di lire;

e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina di collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;

f) promuovere liti attivo e resistere a quelle passive, quando l'oggetto della controversia non superi 15 milioni di lire;

g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale è salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro di avocare i singoli affari;

h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;

i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 50 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale.

I provvedimenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f), i)*, sono definitivi.

I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresì, i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.

Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'amministrazione, salvo quanto è previsto dalla lettera *m*) dell'art. 7».

«Art. 13 (*Attribuzioni particolari dei dirigenti periferici*). — I dirigenti preposti agli uffici periferici o alle più ampie ripartizioni di questi, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, esercitano, nell'ambito della competenza dei rispettivi uffici e ripartizioni, le attribuzioni previste dal presente decreto per i dirigenti di pari qualifica preposti agli uffici centrali.

Ove particolari ordinamenti prevedano che alla direzione di uffici periferici aventi la stessa competenza per materia ed eguale circoscrizione territoriale possano essere preposti dirigenti con qualifica diversa, i capi degli uffici medesimi che rivestano qualifica inferiore esercitano, salvo contrarie disposizioni di legge o regolamenti, le attribuzioni del rispettivo ufficio nei limiti previsti dal presente decreto per il dirigente con qualifica superiore».

I limiti di somma indicati negli articoli soprariportati sono stati raddoppiati dalla legge 25 maggio 1978, n. 233.

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 741/1981 (ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche) è il seguente:

«Art. 5 (*Termini e modalità dei collaudi*). — La collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.

Nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 1.000 milioni di lire, è in facoltà dell'amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'art. 48, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie.

Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'impresa può proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non è stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione. L'impresa può tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l'amministrazione le abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le controversie in corso d'opera».

— Il testo dell'art. 48 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto n. 827/1924, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904 è il seguente:

«Art. 48. — *Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'imposta contrattuale.*

È fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali può farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie già accettate in rate complete.

Se contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate».

Note all'art. 11:

— L'art. 6, terzo comma, del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato, approvato con D.P.R. n. 718/1979 è così formulato: «Provvedono infine [si riferisce ai cassieri, *n.d.r.*] ad effettuare il pagamento delle altre spese che debbono eseguirsi in economia a norma degli speciali regolamenti previsti dall'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

— Per l'argomento del regio decreto n. 2440/1923 si veda in nota alle premesse. Il testo degli articoli 60 (come modificato dall'art. 32, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41) e 61 di tale decreto, è il seguente:

«Art. 60. — *Ogni semestre*, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze [ora col Ministro del tesoro per effetto del D.Lgt. 22 giugno 1944, *n.d.r.*] e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.

Art. 61. Le somme riscosse da funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata».

Il termine del 30 settembre, di cui al secondo comma dell'art. 61 soprariportato, è stato implicitamente sostituito dal termine del 31 marzo, per effetto dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 1° marzo 1964, n. 62, che ha così disposto: «I termini relativi agli adempimenti connessi direttamente o indirettamente con la formazione e la gestione del bilancio di previsione, nonché con la resa dei conti ed il rendiconto generale, previsti da disposizioni legislative o regolamentari, generali e speciali, di contabilità dello Stato — o ad esse collegate o che ad esse facciano sempre riferimento — sono spostati in corrispondenza dei nuovi termini fissati con la presente legge [la quale ha, fra l'altro, stabilito, a modifica delle disposizoni originarie, che l'anno finanziario debba iniziare il 1° gennaio e terminare il 31 dicembre, *n.d.r.*]».

— Il regio decreto n. 827/1924 concerne il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Si trascrivono gli articoli 333 (come sostituito dal D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684), 336 e 337 di tale decreto:

«Art. 333. — Oltre che nei casi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge, il funzionario delegato deve trasmettere i conti delle somme erogate, salve le disposizioni dei regolamenti speciali delle Amministrazioni militari, quando sia esaurita l'apertura di credito o quando cessino le sue facoltà ed anche quando ad esso subentri altro funzionario ai termini del precedente art. 331.

I rendiconti debbono presentarsi entro i venticinque giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'Amministrazione centrale od agli uffici periferici cui spetta, in base alle norme vigenti, di esercitarne il riscontro di competenza.

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le prefetture.

I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e — ove occorra — per ciascun articolo e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.

Per le somme prelevate direttamente, deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

I rendiconti vengono corredati:

a) degli ordinativi estinti;

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni.

Art. 336. — Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo diretto a reintegrazione dell'apertura stessa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale.

Art. 337. — Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge, una pena pecuniaria non maggiore di lire mille.

La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.

Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti od eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

Dei decreti emessi per dette penalità, le amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione generale del tesoro».

La pena pecuniaria prevista nel primo comma dell'art. 337 soprariportato è stata elevata, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento del precedente aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte). La misura attuale della sanzione è quindi «non maggiore di lire duecentoquarantamila».

93G0049

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 novembre 1992.

Impegno della somma di L. 37.981.078.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate per l'esercizio 1992, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67. (FIO 1989).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 165558, del 18 settembre 1992, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1992, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 37.981.078.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 33, 34, 36 e 37 «Ambiente Abruzzo III FIO A» per L. 9.995.077.370 - Regione Abruzzo; numeri 103, 105, 106, 107, 108, 109 e 110, «Disinquinamento Po V - FIO D» per L. 19.990.000.450 - Regione Piemonte; numeri 101, 102, 113 e 116 «Ambiente Nord - FIO D» per L. 7.996.000.180 - Regione Piemonte;

Considerato che con la delibera CIPE 30 luglio 1991 debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Considerato che, quando fu emesso il decreto ministeriale d'impegno n. 009 del 23 aprile 1992, per i progetti numeri 108 e 110/b risultava che la Cassa depositi e prestiti aveva erogato quote pari alla prima assegnazione meno il 10% mentre, in data successiva, sono state accertate erogazioni pari alle intere prime assegnazioni, a valere sui fondi statali di bilancio già messi a disposizione coi precedenti decreti ministeriali numeri 010 e 011;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo complessivo di L. 37.981.078.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento, secondo le modalità di cui al punto 7 della delibera CIPE 19 dicembre 1989, alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti soprarichiamati di cui alla detta delibera CIPE;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 37.981.078.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

regione Abruzzo «Ambiente Abruzzo III - FIO A» corrispondente ai progetti numeri 33, 34, 36 e 37 per L. 9.995.077.370;

regione Piemonte «Disinquinamento Po V - FIO D» corrispondente ai progetti numeri 103, 105, 106, 107, 109 e 110 per L. 19.990.000.450;

regione Piemonte «Ambiente Nord - FIO D» corrispondente ai progetti numeri 101, 102, 113 e 116 per L. 7.996.000.180.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 37.981.078.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1992

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1992
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 391

93A0464

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 gennaio 1993.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali da prendere a base, per l'anno 1993, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1992, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 1993, alla determinazione delle retribuzioni convenzionali in questione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1993 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero, ai sensi delle disposizioni richiamate in epigrafe, sono stabilite nelle misure risultanti per ciascun settore, dalle unite tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per i quadri, i dirigenti e i giornalisti, la fascia della retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente.

Art. 3.

I valori convenzionali mensili individuati nelle unite tabelle, nel caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1993

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

p. *Il Ministro del tesoro*
GIAGU DEMARTINI

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI MENSILI

SETTORE	QUALIFICHE				
Industria	Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali	Impiegati con funzioni direttive semplici	Impiegati di concetto ed assimilati	Impiegati d'ordine ed operai specializzati	Operai
	4 264 000	3 703 000	2 996 000	2 604 000	2 214 000
Autotrasporto e spedizione merci	Impiegati direttivi con responsabilità polisettoriali	Impiegati con funzioni direttive semplici	Impiegati di concetto ed assimilati	Impiegati d'ordine ed operai specializzati	Operai
	4 264 000	3 703 000	2 996 000	2 604 000	2 214 000
Credito	Capi ufficio	Vice capi ufficio	Capi reparto	Impiegati (1ª categoria)	Personale d'ordine e subalterno
	4 108 000	3 912 000	3 782 000	3 652 000	3 130 000
Assicurazioni	Capi ufficio	Vice capi ufficio	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine	Ausiliari
	3 613 000	3 287 000	3 060 000	2 809 000	2 571 000
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (1° livello)	Impiegati di concetto (2° e 3° livello)	Personale d'ordine (4° livello)	Altro personale (5° livello)	Altro personale (6° livello)
	2 822 000	2 648 000 2 482 000	2 354 000	2 274 000	1 697 000

SETTORE	QUALIFICHE				
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti in determinate aree aziendali (funzionari 2ª categoria)	Impiegati con mansioni di specifico contenuto professionale con limitata discrezionalità (funzionari 3ª categoria)	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (3° livello)	Impiegati e operai (4° e 5° livello contrattuale)	Impiegati e operai (6°, 7°, 8° e 9° livello contrattuale)
	3 805.000	3 477 000	3 261 000	2 716 000	2 609 000

SETTORE	QUALIFICHE						
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (7° livello)	Figure professionali intermedie (6° livello *A* e *B*)	Assistenti attività professionali e capi squadra (5° livello)	Maestranze qualificate (3° e 4° livello)	Aiuti attività tecniche e professionali (2° livello)	Operai generici	Generici cinematografici
	4 878.000	4 108.000	3 666 000	3 484 000	2 861 000	2 637 000	2.512 000
Spettacolo	Impiegati direttivi	Impiegati con funzioni direttive	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine	Operai specializzati	Operai	
	2 779.000	2.496.000	2.270.000	2.052.000	2 213.000	1 942 000	
	Professori d'orchestra	Artisti del coro	Tersocorei	Personale artistico e tecnico del teatro di prosa, rivista e commedia musicale			
	2.637 000	1.990.000	2.364 000	1 965 000			
Artigianato	Impiegati e operai specializzati	Impiegati d'ordine e operai qualificati	Operai				
	2 622 000	2 245 000	2.071 000				

SETTORE	QUALIFICHE					
Agricoltura . . .	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (1ª categoria)	Impiegati con solo potere di iniziativa (2ª categoria)	Impiegati con specifiche funzioni (3ª categoria)	Impiegati con funzioni d'ordine (4ª categoria)	Operai specializzati super	Operai specializzati
	1 925 000	1.774.000	1 641 000	1 564.000	1.784.000	1 710.000

SETTORE	QUALIFICHE		
	QUADRI		
	Retribuzione nazionale	Fascia	Retribuzione convenzionale
Industria	da 0 a 4.564.000 » 4.564.001 » 5 216 000 » 5 216 001 in poi	I II III	4 564 000 5.216.000 5.977 000
Autotrasporto e spedizione merci.	da 0 a 4.564.000 » 4 564.001 » 5.216.000 » 5.216 001 in poi	I II III	4.564 000 5.216.000 5 977 000
Credito	da 0 a 4 239 000 » 4.239 001 in poi	I II	4 239 000 4 564 000
Agricoltura	—	unica	2 043 000
Assicurazioni	da 0 a 3 782 000 » 3 782 001 » 4 173.000 » 4 173 001 in poi	I II III	3 782 000 4 173.000 4 564 000
Commercio	da 0 a 2 745 000 » 2 745 001 » 3 470 000 » 3 470 001 in poi	I II III	2 745 000 3 470 000 4 164 000
Trasporto aereo	da 0 a 4 564 000 » 4 564 001 » 5.216 000 » 5 216 001 in poi	I II III	4 564 000 5 216 000 5 977 000

SETTORE	QUALIFICHE		
	Dirigenti		
	Retribuzione nazionale	Fasce	Retribuzione convenzionale
Industria	da 0 a 6 788 000 » 6 788 001 » 8 903 000 » 8 903 001 » 11 573 000 » 11 573 001 » 14 466 000 » 14 466 001 in poi	I II III IV V	6 788 000 8 903 000 11 573 000 14 466 000 17 249 000
Autotrasporto e spedizione merci	da 0 a 6 788 000 » 6 788 001 » 8 903 000 » 8 903 001 » 11 573 000 » 11 573 001 » 14 466 000 » 14 466 001 in poi	I II III IV V	6 788 000 8 903 000 11 573 000 14 466 000 17 249 000
Credito	da 0 a 6 677 000 » 6 677 001 » 8 946 000 » 8 946 001 » 10 682 000 » 10 682 001 » 12 285 000 » 12 285 001 in poi	I II III IV V	6 677 000 8 946 000 10 682 000 12 285 000 14 421 000
Assicurazioni	da 0 a 6 677 000 » 6 677 001 » 8 946 000 » 8 946 001 » 10 682 000 » 10 682 001 » 12 285 000 » 12 285 001 in poi	I II III IV V	6 677 000 8 946 000 10 682 000 12 285 000 14 421 000
Commercio	da 0 a 6 347 000 » 6 347 001 » 8 203 000 » 8 203 001 » 10 026 000 » 10 026 001 in poi	I II III IV	6 347 000 8 203 000 10 026 000 11 849 000
Trasporto aereo	da 0 a 6 788 000 » 6 788 001 » 8 903 000 » 8 903 001 » 11 573 000 » 11 573 001 » 14 466 000 » 14 466 001 in poi	I II III IV V	6 788 000 8 903 000 11 573 000 14 466 000 17 249 000
Agricoltura	—	unica	3 538 000

SETTORE	QUALIFICHE		
	Giornalisti		
	Retribuzione nazionale	Fascia	Retribuzione convenzionale
Giornalismo	da 0 a 3 605 000 » 3 605 001 » 5 876 000 » 5 876 001 » 6 944 000 » 6 944 001 » 8 145 000 » 8 145 001 in poi	I II III IV V	3 605 000 5 876 000 6 944 000 8 145 000 9 554 000

93A0412

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 gennaio 1993.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato dei CTO con godimento 19 giugno 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 570726/66-AU-188 del 9 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1989, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 19 giugno 1989, al tasso d'interesse annuo del 12,50%, della durata di sei anni e per l'importo di lire 1.500 miliardi, interamente collocati;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto del 9 giugno 1989, il quale prevede:

che i portatori dei titoli hanno la facoltà di ottenere, nel periodo dal 19 al 29 giugno 1992, il rimborso anticipato dei medesimi mediante apposita richiesta da far pervenire alle filiali della Banca d'Italia dal 19 al 29 maggio 1992;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'ammontare del capitale nominale dei certificati di credito rimasto in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato;

Vista la nota con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'ammontare nominale dei certificati rimborsati anticipatamente è pari a L 56.650.000.000;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale del 9 giugno 1989, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 19 giugno 1989 in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato, ammonta a L. 1.443.350 000.000.

Art. 2.

Gli oneri per interessi sui CTO 19 giugno 1989 relativi all'anno 1992, gravanti sul cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, vengono rideterminati in L. 90.205.766.750. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché quelli per il rimborso del capitale gravanti sull'esercizio 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1993

Il Ministro BARUCCI

93A0457

DECRETO 14 gennaio 1993.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato dei CTO con godimento 18 luglio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 570834/66-AU-190 del 7 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1989, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 18 luglio 1989, al tasso d'interesse annuo del 12,50%, della durata di sei anni e per l'importo di lire 2.000 miliardi, collocati per L. 1.205.380.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto del 7 luglio 1989, il quale prevede:

che i portatori dei titoli hanno la facoltà di ottenere, nel periodo dal 18 al 28 luglio 1992, il rimborso anticipato dei medesimi mediante apposita richiesta da far pervenire alle filiali della Banca d'Italia dal 18 al 28 giugno 1992;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'ammontare del capitale nominale dei certificati di credito rimasto in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato;

Vista la nota con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'ammontare nominale dei certificati rimborsati anticipatamente è pari a L. 586 641.000 000,

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale del 7 luglio 1989, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 18 luglio 1989 in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato, ammonta a L. 618.739.000.000.

Art. 2.

Gli oneri per interessi sui CTO 18 luglio 1989, nonché quelli per il rimborso del capitale gravanti sull'esercizio 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni successivi al 1992.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A0458

DECRETO 14 gennaio 1993.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato dei CTO con godimento 16 agosto 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo,

Visto il proprio decreto n. 570933/66-AU-192 del 4 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 28 agosto 1989, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 16 agosto 1989, al tasso d'interesse annuo del 12,50%, della durata di sei anni e per l'importo di lire 2.000 miliardi, interamente collocati;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto del 4 agosto 1989, il quale prevede:

che i portatori dei titoli hanno la facoltà di ottenere, nel periodo dal 16 al 26 agosto 1992, il rimborso anticipato dei medesimi mediante apposita richiesta da far pervenire alle filiali della Banca d'Italia dal 16 al 26 luglio 1992;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'ammontare del capitale nominale dei certificati di credito rimasto in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato.

Vista la nota con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'ammontare nominale dei certificati rimborsati anticipatamente è pari a L 1.469 462.000.000;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale del 4 agosto 1989, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 16 agosto 1989 in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato, ammonta a L. 530.538.000 000.

Art 2.

Gli oneri per interessi sui CTO 16 agosto 1989, nonché quelli per il rimborso del capitale gravanti sull'esercizio 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni successivi al 1992.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A0459

DECRETO 14 gennaio 1993

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato dei CTO con godimento 20 settembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 571010/66-AU-195 del 7 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1989, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 20 settembre 1989, al tasso d'interesse annuo del 12,50%, della durata di sei anni e per l'importo di lire 2.500 miliardi, interamente collocati;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto del 7 settembre 1989, il quale prevede:

che i portatori dei titoli hanno la facoltà di ottenere, nel periodo dal 20 al 30 settembre 1992, il rimborso anticipato dei medesimi mediante apposita richiesta da far pervenire alle filiali della Banca d'Italia dal 20 al 30 agosto 1992;

che con successivo decreto ministeriale si provvede ad accertare l'ammontare del capitale nominale dei certificati di credito rimasto in circolazione dopo le cennate operazioni di rimborso anticipato;

Vista la nota con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'ammontare nominale dei certificati rimborsati anticipatamente è pari a L. 2.006.860.000.000;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale del 7 settembre 1989, meglio citato nelle premesse, l'importo dei certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) con godimento 20 settembre 1989 in essere a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato, ammonta a L. 493.140.000.000.

Art. 2.

Gli oneri per interessi sui CTO 20 settembre 1989, nonché quelli per il rimborso del capitale gravanti sull'esercizio 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni successivi al 1992.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A0460

DECRETO 14 gennaio 1993.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1988 (quinquennali), 1° febbraio 1989 (quinquennali), 1° febbraio 1991 (quinquennali), 1° agosto 1991 (settennali), 1° febbraio 1992 (settennali) e 1° agosto 1992 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1993 e scadenza nel mese di agosto 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 253277/66-AU-165 del 27 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° agosto 1988, sottoscritti per l'importo di lire 900 miliardi;

n. 570110/66-AU-178 del 23 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1989, sottoscritti per l'importo di lire 3.300 miliardi;

n. 348101/66-AU-232 del 23 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1991, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 348990/66-AU-244 del 20 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1991, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 825056/66-AU-255 del 21 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 11.000 miliardi;

n. 825866/66-AU-265 del 24 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1992, sottoscritti per l'importo di lire 11.426.475 milioni;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1993 e scadenza nel mese di agosto 1993;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di febbraio 1993, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 253277 del 27 luglio 1988, n. 570110 del 23 gennaio 1989, n. 348101 del 23 gennaio 1991, n. 348990 del 20 luglio 1991, n. 825056 del 21 gennaio 1992 e n. 825866 del 24 luglio 1992, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di agosto 1993, è determinato nella misura:

del 7,70% per i CCT quinquennali 1° agosto 1988 - codice ABI 13022, emessi per lire 900 miliardi, cedola n. 10;

del 7,70% per i CCT quinquennali 1° febbraio 1989 - codice ABI 13033, emessi per lire 3.300 miliardi, cedola n. 9;

del 7,70% per i CCT quinquennali 1° febbraio 1991 - codice ABI 13095 emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 5;

del 7,70% per i CCT settennali 1° agosto 1991 - codice ABI 13204 emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 4;

del 7,70% per i CCT settennali 1° febbraio 1992 - codice titolo 13213, emessi per lire 11.000 miliardi, cedola n. 3;

del 7,70% per i CCT settennali 1° agosto 1992 - codice titolo 36612, emessi per lire 11.426.475 milioni, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 3.205.238.575.000 così ripartite:

L. 69.300.000.000 per i CCT quinquennali 1° agosto 1988;

L. 254.100.000.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1989;

L. 539.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1991;

L. 616.000.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1991;

L. 847.000.000.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1992;

L. 879.838.575.000 per i CCT settennali 1° agosto 1992,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A0461

DECRETO 14 gennaio 1993.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1985 (decennali), 1° febbraio 1986 (decennali), 1° febbraio 1987 (decennali) e 18 febbraio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1993 e scadenza nel mese di febbraio 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Gazzetta Ufficiale

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 310323/66-AU-78 del 18 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1985, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

n. 620665/66-AU-102 del 24 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 2.400 miliardi;

n. 425322/66-AU-127 del 24 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 425428/66-AU-128 del 3 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 18 febbraio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, fra l'altro, è stato modificato l'art. 5 dei suddetti decreti n. 425322 del 24 gennaio 1987 e n. 425428 del 3 febbraio 1987, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da lire un milione e determinato per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1993 scadenza nel mese di febbraio 1994;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di febbraio 1993, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 310323 del 18 gennaio 1985, n. 620665 del 24 gennaio 1986, n. 425322 del 24 gennaio 1987 e n. 425428 del 3 febbraio 1987, meglio citati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di febbraio 1994, è determinato nella misura:

del 13,85% per i CCT decennali 1° febbraio 1985 - codice ABI 12822, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 9;

del 13,60% per i CCT decennali 1° febbraio 1986 - codice ABI 12851, emessi per lire 2.400 miliardi, cedola n. 8;

del 14,70% per i CCT decennali 1° febbraio 1987 - codice ABI 12877, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 7;

del 14,70% per i CCT decennali 18 febbraio 1987 - codice ABI 12878, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 7.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 2.774.372.500.000 così ripartite:

L. 831.000.000.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1985;

L. 326.400.000.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1986;

L. 734.987.500.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1987;

L. 881.985.000.000 per i CCT decennali 18 febbraio 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A0462

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1987 relativo al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina interna I;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 9 ottobre 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 283 relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 283. — La scuola ha la durata di cinque anni. Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà aver frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 23 ottobre 1992

Il rettore

93A0469

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 3 dicembre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071; convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze politiche nella riunione del 18 ottobre 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 28 novembre 1990 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 7 dicembre 1990;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'11 giugno 1992;

Viste le delibere di adeguamento adottate dal consiglio della facoltà di scienze politiche nella riunione del 17 settembre 1992, dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 10 novembre 1992 e dal senato accademico nell'adunanza del 26 ottobre 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 19, relativo alla facoltà di scienze politiche (sede di Torino), corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunte le seguenti nuove discipline:

111) analisi delle politiche pubbliche;

112) antropologia giuridica;

113) economia pubblica;

114) grandi sistemi giuridici comparati;

115) dialettologia araba;

116) lingua portoghese;

117) sistemi economici comparati;

118) diritto penale comparato;

119) sociologia della scienza;

120) storia contemporanea dei Paesi arabi;

121) storia e istituzioni dell'Africa;

122) storia dell'Italia unita;

123) storia sociale;

124) teoria dei partiti politici;

125) economia monetaria internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 dicembre 1992

Il rettore: DIANZANI

93A0467

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 7 novembre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Pesidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 1201 dell'8 aprile 1992;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, articoli 6 e 16;

Vista la nota ministeriale n. 5210 del 24 ottobre 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 12. — All'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di giurisprudenza, sono aggiunte le seguenti discipline:

diritto penale dell'economia;
statistica giudiziaria;
diritto dell'esecuzione penale.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 7 novembre 1992

Il rettore: MISTRETTA

93A0468

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 16 dicembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia II del 26 marzo 1991; del senato accademico del 17 maggio 1991; del consiglio di amministrazione del 10 giugno 1991;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 30 ottobre 1992;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 1191 a 1198, relativi alla scuola di specializzazione in oftalmologia, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in oftalmologia afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA

Art. 1191 — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 1192. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 1193. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 1194. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 1195. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologia oculare;
b) fisiopatologia della visione;
c) semeiotica oculare;
d) patologia e clinica oculare;
e) chirurgia oftalmologica.

Art. 1196. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

Morfologia normale e patologia oculare:
anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia ed istologia patologica.

Fisiopatologia della visione:
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

Semeiotica oculare:

semeiotica clinica e strumentale.

Patologia e clinica oculare:
oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neuroftalmologia.

Chirurgia oftalmologica:

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 1197. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in un'attività didattica clinico-pratica comune per tutti gli studenti ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Morfologia normale e patologia oculare (ore 50):

anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia ed istologia patologica.

Fisiopatologia della visione (ore 150):

ottica fisiopatologica: esame e correzione della refrazione.

Semeiotica oculare (ore 200):

semeiotica clinica e strumentale.

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):

fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

Semeiotica oculare (ore 100):

semeiotica clinica e strumentale.

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neuroftalmologia.

Chirurgia oftalmologica (ore 150):

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio.

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):

oftalmologia;
malattie oculari in rapporto ad affezioni oculare;
ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

Chirurgia oftalmologica (ore 200):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100)

oftalmologia;

Chirurgia oftalmologica (ore 300):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 1198. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti di oftalmologia del secondo policlinico e degli ospedali regionali convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consente allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 16 dicembre 1992

Il rettore: CILIBERTO

93A0466

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 24 settembre 1992.

Disciplinare per l'attuazione dell'accordo interprofessionale, campagna 1992, per le patate destinate alla trasformazione industriale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del 24 settembre 1992;

Delibera

l'approvazione e l'emanazione dell'allegato atto disciplinare riguardante l'attuazione dell'accordo interprofessionale, campagna 1992, per le patate destinate alla trasformazione industriale.

Roma, 24 settembre 1992

Il consiglio di amministrazione

DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO INTERPROFESSIONALE, CAMPAGNA 1992, PER LE PATATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE.

Art. 1.

Obiettivi di trasformazione e modalità di contrattazione

L'accordo interprofessionale per la campagna 1992 per le patate destinate alla trasformazione industriale (allegato 1), stipulato in data 15 febbraio 1992 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti dalla citata data del 15 febbraio 1992, pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base:

1) un obiettivo di trasformazione pari a 121.000 tonn. di patate;

2) un prezzo minimo fissato secondo le modalità contrattuali riportate nell'accordo;

3) una contrattazione esclusiva delle imprese di trasformazione industriale con le associazioni di produttori;

4) l'istituzione obbligatoria, da parte delle associazioni di produttori, di centri di raccolta del prodotto destinati alla concentrazione della produzione, al controllo fisico dello stesso ad allo snellimento delle operazioni relative all'avvio alla trasformazione industriale;

5) il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti dovrà avvenire mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, e dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal momento della consegna.

Art. 2.

Centri di raccolta

I centri di raccolta saranno gestiti dalle associazioni di produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

I centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto.

Le associazioni di produttori pataticoli sono incaricate ad esercitare nei centri di raccolta le operazioni specificate nel successivo art. 3.

Le associazioni dei produttori devono notificare alle regioni competenti per territorio l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura.

Art. 3.

Operazioni demandate alle associazioni dei produttori

Per le operazioni relative all'attività del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla regione competente per territorio, riportante in entrata, le indicazioni relative alle generalità del socio, le quantità e varietà del prodotto conferito; in uscita il suddetto registro deve riportare, oltre all'indicazione delle quantità, le caratteristiche qualitative del prodotto conferito, nonché gli estremi della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1978, n. 627.

Copie delle bolle di accompagnamento devono essere spedite, dalle associazioni dei produttori, agli assessorati territorialmente competenti per la zona di produzione e per la fase di trasformazione, qualora non coincidenti.

Le partite di patate che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici devono essere inoltre accompagnate da una distinta, vistata dal rappresentante dell'associazione dei produttori responsabile del centro di raccolta; tale distinta deve essere redatta in triplice copia, e deve recare la suddivisione varietale delle patate in questione.

Delle tre copie della distinta, una viene trattenuta dal centro di raccolta mentre le altre seguono il vettore fino all'impresa di trasfomazione. Di queste due copie una rimarrà agli atti dell'impresa, l'altra sarà vistata da un responsabile dell'impresa stessa e consegnata al vettore per la restituzione al centro di raccolta.

trasformazione

Art. 4.

Accertamento dei conferimenti e della trasformazione

Al fine di verificare il corretto andamento della contrattazione e della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le regioni interessate istituiranno specifici gruppi di accertamento incaricati, almeno a cadenza settimanale — o con maggiore frequenza qualora ritenuto necessario — di esercitare presso le imprese di trasformazione e i centri di raccolta, gli opportuni controlli sul conferimento della materia prima e su ogni altra attività connessa alla contrattazione *de quo* ed alla relativa trasformazione.

Allo scopo di favorire l'attività di controllo da parte degli organi regionali, le industrie dovranno istituire un apposito registro vidimato dalla regione competente per territorio sul quale saranno registrati i quantitativi di prodotto acquistato nonché i quantitativi di prodotto finito ottenuto.

Le imprese di trasformazione, prima dell'inizio delle operazioni di trasformazione industriale, dovranno inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A. ed alle regioni competenti per territorio, una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi trasformati e giacenti dalla precedente campagna di trasformazione. Gli organismi regionali, sulla base di tale dichiarazione, svolgeranno gli opportuni accertamenti di verifica.

Le risultanze degli accertamenti effettuati dagli organismi regionali nei centri di raccolta dovranno essere tempestivamente trasmessi all'A.I.M.A. da parte delle regioni competenti al fine dell'erogazione del contributo spettante alle associazioni dei produttori, previsto al nono capoverso dell'allegato protocollo aggiuntivo.

Art. 5.

Contratti

I contratti devono essere stipulati utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante dell'accordo e debbono prevedere la vendita diretta del prodotto, dalle associazioni dei produttori alle industrie di trasformazione.

Sono oggetto degli aiuti previsti dall'accordo solo i contratti stipulati entro i termini previsti dall'accordo interprofessionale in argomento che riguardino le quantità ripartite tra le associazioni di produttori come risulta dal prospetto allegato all'accordo.

Copie dei contratti dovranno essere inviate, a cura delle industrie acquirenti, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., agli essessorati regionali competenti per territorio, alle unioni nazionali dei produttori (UNAPA, APPE) ed alle associazioni nazionali di categoria delle aziende di trasformazione, sia privati che cooperative.

Le singole imprese di trasformazione informeranno almeno dieci giorni prima dell'inizio della trasformazione gli assessorati dell'agricoltura competenti per territorio.

Eventuali cessioni di contratto dovranno essere autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame delle argomentazioni giustificative.

Art. 6.

Dichiarazione delle associazioni dei produttori

Le associazioni dei produttori pataticoli comunicano, con cadenza mensile, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, all'A.I.M.A. ed alle regioni competenti per territorio i quantitativi di patate, suddivisi per fascia di qualità, consegnati ad ogni singola industria.

Inoltre le medesime associazioni invieranno, a fine campagna, agli enti sopracitati una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, che attesti il pagamento del prezzo minimo dai propri associati.

Art. 7.

Contenuto della domanda di concessione

La domanda di concessione di compensazione finanziaria da indirizzare all'A.I.M.A. deve in particolare contenere:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) certificato della cancelleria commerciale del tribunale e certificato di iscrizione alla camera di commercio, con data di emissione non superiore a tre mesi;

c) l'indicazione dei quantitativi di patate trasformate suddivisi secondo le qualità;

d) l'indicazione dei quantitativi dei prodotti ottenuti dalla trasformazione industriale;

e) una dichiarazione con la quale il trasformatore attesta di aver pagato per i prodotti freschi un prezzo pari a quello fissato secondo le modalità contrattuali.

La domanda di concessione di compensazione finanziaria deve essere corredata:

a) dai contratti;

b) dalle fatture debitamente quietanzate dal produttore agricolo venditore (per produttore s'intende l'associazione contraente), dalle quali risulti che lo stesso ha ottenuto un prezzo pari a quello fissato secondo le modalità contrattuali;

c) da una dichiarazione con la quale il produttore attesta che il trasformatore gli ha pagato o accreditato un prezzo pari a quello fissato secondo le modalità contrattuali;

d) dalle bolle di accompagnamento, ove risultino i chilometri percorsi dal centro di raccolta all'industria di trasformazione;

e) dalle distinte previste nel precedente art. 3.

Alla domanda di concessione di compensazione finanziaria viene altresì aggiunto:

a) certificazione della regione in ordine alle risultanze dei controlli di cui all'art. 4 del presente decreto;

b) certificato dell'associazione dei produttori agricoli a garanzia dell'avvenuto pagamento al produttore del prezzo minimo concordato.

Tale attestato sarà rilasciato dall'unione di appartenenza.

L'A.I.M.A. provvederà alla liquidazione del contributo alle imprese dopo il completamento delle operazioni di trasformazione relative ai contratti con una stessa associazione.

Il contributo è riferito ai quantitativi che sono stati effettivamente immessi nel ciclo di lavorazione per ottenere i prodotti trasformati.

ALLEGATO 1

ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA 1992 PER LE PATATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE.

Nella sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla presenza del Sottosegretario on. Romeo Ricciuti, vista la legge sugli accordi interprofessionali del 16 marzo n. 88. tra l'Unione nazionale delle associazioni pataticole U.N.A.PA. e l'A.P.P.E. da una parte e le associazioni industriali di categoria dell'altra, con l'assistenza delle organizzazioni agricole professionali (Coldiretti, Confagricoltura, Confcoltivatori) e alla presenza delle associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo;

Considerando che nell'attuale scenario internazionale della trasformazione industriale delle patate destinate all'alimentazione umana, per consentire all'agricoltura e all'industria italiana di portarsi ad un livello europeo è di primaria importanza che l'accordo interprofessionale esprima una programmazione poliennale,

Si conviene

1) la durata dell'accordo interprofessionale debba avere una durata almeno quinquennale;

2) la fissazione di obiettivi di trasformazione, con un trend in aumento del 5-10% annuo, quantificando in 121.000 tonn. l'obiettivo di (*) trasformazione nella campagna 1992/93;

3) la determinazione ad ogni campagna dei prezzi minimi per le varie «fasce».

Si conviene pertanto

il presente accordo per la campagna 1992/93 per le patate destinate alla trasformazione industriale, in uscita dai centri di raccolta predisposti per la fornitura all'industria:

Le patate oggetto del presente accordo sono prodotte per la trasformazione industriale e non semplicemente compravendute, in quanto l'industria si colloca nella fase di trasformazione di un processo produttivo che è iniziato con la semina e terminerà con la commercializzazione di prodotti finiti, derivati dalle patate.

Art. 1.

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2.

Con il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati tra le associazioni dei produttori riconosciute, come da elenco allegato (allegato 1) e le imprese acquirenti contratti di trasformazione per complessive tonn. 110.000 di patate.

La stipula dei contratti avverrà con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante del presente accordo (allegato 2).

I contratti dovranno essere stipulati entro il 1° aprile 1992 e le quantità saranno ripartite, in accordo tra le associazioni dei produttori, sentito il parere della parte acquirente, come risulta dal prospetto allegato (allegato 1).

Le parti si riservano di verificare la contrattazione in seduta congiunta presso il MAF, entro il 20 aprile 1992.

Qualora dalla verifica della contrattazione risultasse non collocata parte della materia prima oggetto dell'obiettivo nazionale di trasformazione, ed emergessero quantitativi contrattati, eccedenti la ripartizione per associazione di produttori, con la mediazione dell'U.N.A.PA. e dell'A.P.P.E., si dovrà provvedere a ripartire tali quantitativi già contrattati, fra altre associazioni di produttori che dispongano ancora di prodotto, nel rispetto delle necessità delle industrie acquirenti. Le stesse provvederanno a prorogare i termini di contrattazione fino al 20 maggio 1992, al fine di conoscere l'andamento stagionale ed evitare errori di valutazione quantitativa.

Qualora nella seconda contrattazione dovessero risultare contrattati quantitativi eccedenti quelli predetti, tali quantitativi eccedenti, se conformi, verranno egualmente ritirati dalle aziende di trasformazione, ma gli stessi verranno pagati al prezzo di fascia al netto dei contributi A.I.M.A., compreso quello sui trasporti.

(*) Quantitativo definito in sede di verifica dei contratti di conferimento.

Le Unioni nazionali, nelle certificazioni di loro competenza, indicheranno, per ogni singolo contratto, i quantitativi destinatari dell'intervento A.I.M.A.

Art. 3.

Il prezzo minimo di cessione delle patate atte alla trasformazione industriale viene fissato in:

L. 176 al chilogrammo per il prodotto di calibro compreso fra 40 mm e 80 mm, di cui alle norme di qualità della «fascia A» (vedi allegato 3);

L. 180 al chilogrammo per il prodotto di calibro superiore a 45 mm, di cui alle norme di qualità della «fascia B» (vedi allegato 4);

L. 130 al chilogrammo per il prodotto di calibro inferiore a 45 mm, di cui alle norme di qualità della «fascia B» (vedi allegato 4);

L. 60 al chilogrammo per il prodotto non adatto alla lavorazione industriale di chips e fritte ma idoneo all'ottenimento di fiocchi di cui alle norme di qualità della «fascia C» (vedi allegato 5).

Il prodotto utilizzabile con la «fascia C» non può superare il 10% dell'obiettivo di trasformazione.

Tali prezzi si intendono per merci alla rinfusa, riferiti al periodo della scavatura del prodotto, franco centro di raccolta su camion.

Eventuali altri condizionamenti e servizi resi, se richiesti e concordati, saranno a carico dell'industria acquirente.

Art. 4.

La parte acquirente assume l'obbligo di corrispondere all'associazione di produttori venditrice, oltre al prezzo di cui all'art. 3 del presente accordo, la somma di L. 40 al kg, ai sensi del decreto MAF.

Tale somma deve essere versata contemporaneamente al pagamento del prezzo concordato e dovrà essere cumulativamente riportata nel contratto di cessione del prodotto.

Le parti potranno convenire, in contratto, che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che, qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto, questi saranno a carico dell'industria.

Le parti convengono che il mancato pagamento di tali servizi comporti lesioni del prezzo minimo di contratto.

I pagamenti dovranno essere resi tramite assegni circolari non trasferibili o bonifico bancario.

Art. 5.

Nell'ambito delle obbligazioni assunte dai contraenti, nei termini dei calendari di consegna, la parte agricola si impegna a consegnare all'acquirente tutto il prodotto oggetto dell'accordo, rispondente alle norme di qualità concordate di cui agli allegati 3, 4 e 5.

La parte acquirente si impegna a:

1) ritirare la totalità del prodotto contrattato, che risponda alle norme di qualità concordate, entro i termini pattuiti nel contratto e nel rispetto dei calendari di consegna;

2) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo le modalità contrattuali.

La parte agricola si impegna a:

1) consegnare tutto il prodotto contrattato che risponda alle norme di qualità concordate come da allegati 3, 4 e 5.

Art. 6.

Per il prodotto oggetto del presente accordo, sono definite le norme di qualità che verranno qui allegate (allegati 3, 4 e 5).

Il verificarsi di eventi eccezionali che non consentiranno la consegna o il ritiro del prodotto debbono essere comunicati alla controparte con il mezzo scritto più veloce.

Le modalità e i tempi di consegna saranno concordati tra le parti contraenti.

Qualora alla data prevista, concordata secondo le modalità del terzo comma del presente articolo, l'acquirente non ritiri il prodotto contrattato, o il venditore non consegni secondo contratto, la parte venditrice o compratrice potrà fare verificare immediatamente dal collegio arbitrale di cui all'art. 10 i mancati ritiri o consegne.

Se il collegio arbitrale accerta l'inadempienza dell'acquirente, oppure l'inadempienza della parte venditrice, alla parte lesa sarà dovuta una somma, a titolo di penale, pari al 10% del prezzo minimo, salvo il risarcimento del danno ulteriore, derivato da acquisto «in perdita» o «in sostituzione». Per la parte acquirente detto importo costituirà prova certa di pagamento anticipato a valere sul dovuto.

Tale penale decade se interviene esplicito accordo tra le parti.

Ferme restanti le condizioni sopra indicate, la parte venditrice potrà proporre altre varietà alternative, in accordo con l'acquirente, anche tramite cessione parziale di contratto.

Art. 7

All'atto della partenza dal centro di raccolta la parte venditrice preleva e certifica un campione rappresentativo della partita.

Il controllo del prodotto ricevuto verrà effettuato secondo la seguente prassi:

per le patate entrate in stabilimento fino alle ore 12.00, il controllo dovrà essere effettuato nel corso della stessa giornata;

per le patate entrate in stabilimento dopo le ore 12.00, il controllo dovrà essere effettuato entro le ore 12.00 del giorno successivo.

In caso di non rispondenza alle specifiche qualitative e quantitative previste e con l'esclusione di una variazione percentuale dell'1% in più o in meno sulla quantità indicata in bolla, la parte acquirente informa, con il mezzo di comunicazione più rapido, la parte venditrice sull'entità del peso, della tara e della sostanza secca.

La parte venditrice deve comunicare entro quattro ore l'accettazione dei controlli.

Qualora non fosse stato raggiunto un accordo fra le parti, si procederà ad un ulteriore prelievo ed al controllo, presso lo stabilimento, di un campione in contraddittorio fra le parti, che farà testo per l'esito della controversia in atto e per l'accettazione o meno della merce.

Se una partita di prodotto è contestata e le parti non si accordano, la questione è rimessa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 88 del 1988, entro tre giorni alla decisione di un perito da richiedersi all'ufficio del delegato nazionale RUCIP.

Le spese di perizia saranno a carico della parte perdente.

Art. 8.

Il pagamento del prodotto avviene in una unica soluzione entro sessanta giorni dalla fatturazione settimanale.

Qualora l'acquirente non rispettasse i suddetti termini, sarà dovuto al venditore, per il ritardo, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto per tutto il periodo di mora. Il pagamento dell'interesse avverrà contestualmente al saldo comprensivo degli interessi maturati in aggiunta al prezzo convenuto.

In fattura andranno evidenziate le quantità, le qualità ed i prezzi relativi alle partite di prodotto consegnate.

Art. 9.

Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui concentrare e controllare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione; i centri saranno gestiti dalle associazioni dei produttori al di fuori degli impianti industriali.

Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

Art. 10.

Per la soluzione delle controversie, che possano sorgere durante l'esecuzione dei contratti, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale. Esso è formato da tre membri dei quali uno è scelto dalla parte industriale, uno dalla parte agricola ed il terzo sarà il funzionario responsabile del servizio A.I.M.A. (o un suo delegato) della regione sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di trasformazione.

Il collegio arbitrale dovrà formulare il suo giudizio entro tre mesi dalla richiesta.

Art. 11.

Le industrie di trasformazione corrisponderanno alla associazione di industriali firmataria del presente accordo a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma, la somma di L. 0,75 per chilogrammo di patate, a titolo di assistenza contrattuale.

Un pari importo verrà corrisposto dalle industrie di trasformazione, per lo stesso motivo, alle associazioni di produttori con cui hanno stipulato contratti.

La suddetta quota non va portata in detrazione del prezzo minimo di cui all'art. 3 e dell'integrazione di cui all'art. 4.

Art. 12.

Il presente accordo è depositato a cura dei contraenti industriali presso il Ministero dell'agricoltura, il Ministero dell'industria e il Comitato per la programmazione dell'offerta, nonché presso gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate.

I contratti di coltivazione e vendita, saranno depositati a cura degli acquirenti entro quindici giorni dalla stipula, presso gli assessorati all'agricoltura delle regioni interessate, presso il MAF, l'A.I.M.A. e le associazioni industriali di categoria, firmatarie del presente accordo, a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma.

Inoltre, saranno inviati all'Unione nazionale a cui aderisce l'associazione di produttori venditrice.

(Seguono le firme)

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO INTERPROFESSIONALE PATATE 1992

Il giorno 15 febbraio 1992 presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla presenza del Sottosegretario on. Romeo Ricciuti, le associazioni industriali di categoria e l'Unione nazionale dei produttori di patate U.N.A.PA. e l'APPE, con la partecipazione delle organizzazioni professionali Coldiretti, Confcoltivatori e Confagricoltura nonché delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela delle cooperative, Confcooperative e ANCALEGA, sottoscrivono il seguente protocollo aggiuntivo, parte integrante dell'accordo interprofessionale. per le patate destinate alla trasformazione industriale per la campagna 1992.

Viene fissato un obiettivo di trasformazione di 121.000 tonnellate (*).

Alle imprese di trasformazione, al fine di ottenere un prodotto di elevata qualità, è necessario corrispondere L. 15/kg per gli investimenti strutturali e l'innovazione tecnologica.

Alle associazioni dei produttori agricoli, al fine di garantire i quantitativi sopra riportati, di migliorare le caratteristiche qualitative e di consentire una più ampia sperimentazione, verranno corrisposte L. 40/kg secondo quanto previsto dall'accordo interprofessionale per il tramite delle aziende di trasformazione.

Tali prezzi dovranno cumulativamente essere espressi e riportati nel contratto di cessione del prodotto stipulato tra le parti.

L'U.N.A.PA. e l'APPE, qualora tale obbligo non venisse rispettato da parte delle industrie, non provvederanno ad emettere la certificazione dell'avvenuto pagamento del prezzo pattuito.

(*) Quantitativo definito in sede di verifica dei contratti di conferimento.

Al fine di favorire la lavorazione delle produzioni distanti dagli impianti di trasformazione, l'A.I.M.A. erogherà alle industrie la somma di L. 12/kg per il trasporto avvenuto entro la distanza di 100 km; per fasce successive di 100 km, fino ad un massimo di 800, verranno riconosciute alle industrie L. 6/kg aggiuntive. Per percorrenze superiori a 800 km la cifra massima erogata dall'A.I.M.A. sarà di L. 54/kg.

Il contributo di trasporto, nel caso del secondo comma dell'art. 9, viene riconosciuto dall'azienda del produttore al centro stesso.

Il contributo per i costi dei centri di raccolta, del controllo fisico della materia prima calcolato in L. 12/kg, verrà erogato direttamente dall'A.I.M.A. alle associazioni dei produttori che ne sono anche i gestori ed i responsabili.

I contratti verranno certificati dall'Unione nazionale a cui le singole associazioni di produttori aderiscono.

L'A.I.M.A. corrisponderà la somma di L. 8/kg per l'attività di certificazione svolta.

(Seguono le firme)

ALLEGATO 2

CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE PATATE
CAMPAGNA 1992-93

N. contratto .... *Codice ditta* ....

Tra il .... legale rappresentante dell'associazione .... con sede amministrativa in ...., tel. .... partita IVA ...., aderente all'Unione nazionale .... produttore-venditore da una parte e la ditta .... , con sede sociale in............................. e stabilimento in ...., via .... n. .... tel. ...., partita IVA....................................., che dichiara di essere associata o di designare l'associazione di categoria ...., acquirente dall'altra, si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'associazione si impegna a consegnare per la campagna 1992-93 tutto il prodotto oggetto del presente contratto.

Tonn. .... patate di cui alla fascia A all. n. ....;
Tonn. .... patate di cui alla fascia B all. n. ....;
Tonn. .... patate di cui alla fascia C all. n. .....

Il prodotto consegnato dovrà corrispondere alle norme di qualità prescritte per le patate destinate alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne:

....
....
....

L'industria di trasformazione assume l'obbligo:

a) di ritirare tutti i quantitativi di prodotto oggetto del presente contratto;

b) di ritirare il prodotto entro le date convenute:

....
....

Art. 2.

L'associazione di produttori venditrice dovrà collaborare con l'industria acquirente, al fine di arrivare, con l'aiuto tecnico della stessa, al miglior risultato nell'interesse comune.

Dovranno essere messi a disposizione dell'acquirente dati riguardanti località, numero di ettari investiti per varietà, relativi alle patate oggetto del presente contratto e l'industria sarà autorizzata a visitare per mezzo dei suoi tecnici, ed in accordo con l'associazione di produttori venditrice, in qualsiasi momento, le colture ed a controllarne lo stato vegetativo sanitario.

Art. 3.

Il prezzo viene concordato come segue:

....

....

....

Il prezzo minimo di cui sopra è convenuto per il prodotto reso franco centro di raccolta su camion, rinfusa, al netto di IVA, fatto salvo quanto previsto dalle norme di qualità allegato all'accordo.

Art. 4.

La parte venditrice si riserva il diritto di richiedere idonee garanzie fidejussorie o fissare come forma di pagamento quella del bonifico bancario irrevocabile, con valuta a sessanta giorni dalla data della fattura, a carico degli acquirenti nei confronti dei quali esistano elementi probanti (contratti o accordi effettivamente sottoscritti dalle parti) che dimostrino una loro passata inosservanza anche parziale dei pagamenti previsti dalle modalità contrattuali.

Art. 5.

Modalità di pagamento: fatturazione settimanale, sessanta giorni data fattura in un'unica soluzione.

Art. 6.

Condizioni particolari aggiuntive:

....

....

....

Le parti concordano che il mancato pagamento dei servizi resi comporta la lesione del prezzo minimo contrattato. Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dall'accordo, interprofessionale per le patate, stipulato presso il MAF il ...., quelle in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.

Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte.

p. *L'industria*

p. *L'associazione*

ALLEGATO 3

NORME DI QUALITA PER PATATE DA INDUSTRIA

Fascia A

Prodotto con calibro	Da 40 mm a 80 mm
Destinazione	Trasformazione industriale per l'alimentazione umana
Varietà.	Quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sopra riportate, in partite omogenee per varietà
Caratteristiche organolettiche	Gusto e odore tipici delle varietà concordate
Caratteristiche chimico-fisiche	*a)* Residuo secco: minimo 19% (con oscillazione in meno di 0,5% ed in più di 1%) (dall'inizio del ritiro al 30 giugno il residuo secco minimo e di 19% ± 0,5%). Per ogni decimo di punto in più, oltre il 20% (il 19,5% fino al 30 giugno) (e fino ad un massimo pari a 23%): + L. 1/kg Per partite con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore. *b)* Zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape)

	Limiti di accettabilità
Caratteristiche fisiche:	
a) patate con calibro diverso dal convenuto	5% in peso
b) lesioni meccaniche, non più profonde di 3 mm	3% in peso
c) patate con macchie nere sottocutanee con più del 10% di superficie macchiata sono considerate scarte	0
d) lesioni da animali o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm.	2% in peso
e) scabbia superficiale estesa a più di un quarto delle superficie del tubero	3% in peso
f) tuberi con guasto.	2% in peso
g) i tuberi debbono essere asciutti in superficie privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta	
h) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge	
i) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei	

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.

ALLEGATO 4

NORME DI QUALITÀ PER PATATE DA INDUSTRIA

Fascia B

Prodotto con calibro	Inferiore a 45 mm e superiore a 45 mm
Destinazione	Trasformazione industriale per l'alimentazione umana
Varietà.	Quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche sottoriportate, in partite omogenee per varietà
Caratteristiche organolettiche	Gusto e odore tipici delle varietà concordate.
Caratteristiche chimico-fisiche	*a)* Residuo secco: minimo di 19% (con oscillazioni in meno di 0,5% ed in più di 1%) (dall'inizio del ritiro al 30 giugno il residuo secco minimo è di 19% ± 0,5). Per ogni decimo di punto in più, oltre il 20% (il 19% fino al 30 giugno) (fino ad un massimo del 23%): + L. 1/kg Per partite con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore *b)* Zuccheri riduttori da 0 a 1 per mille (metodo test-tape)

	Limiti di accettabilità
Caratteristiche fisiche:	
a) lesioni meccaniche non più profonde di 3 mm	3% in peso
b) patate con macchie nere sottocutanee con più del 10% di superficie macchiata sono considerate scarte	0
c) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non più profonde di 3 mm	2% in peso
d) scabbia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero	3% in peso
e) tuberi con guasto.	2% in peso

f) i tuberi debbono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta

g) debbono essere rispettate le norme fitosanitarie previste dalla legge

h) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).

Il prodotto che presenta incrostazioni terrose, tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.

ALLEGATO 5

Fascia C

Ogni fornitura deve essere costituita da prodotto:

1) della stessa varietà e provenienza, se consegnato sfuso; con l'indicazione della varietà e provenienza dei singoli lotti se consegnato in contenitori;

2) sano, mercantile, asciutto, privo di alterazioni patologiche e di malattie evolutive nonché di lesioni profonde;

3) con assenza di materiali estranei (zolle, sassi, terra, ecc.);

4) con residuo secco minimo del 19% $\pm$ 0,5% accertato con il metodo idrometrico. Per partite con valori inferiori si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore, tenendo presente che un punto di sostanza secca corrisponde mediamente all'8/10% di peso;

5) esente da odori e sapori anomali e con residui chimici entro la norma.

I limiti di accettabilità dei punti 1), 2) e 3) sono così stabiliti:

tuberi di cui al punto 1): 5% in peso;

tuberi di cui al punto 2): 5% in peso;

materiali estranei di cui al punto 3): 3% in peso.

La sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita. La franchigia totale è fissata al 3%.

93A0413

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

116° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92 e n. 301/92 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 7976 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD.» MOD. BRNO ZKK 602
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati da cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati in cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **7977** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.11179-C-91 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TOP GUN» MOD. Z 602 LAPUA
Calibro: MM. 7 S.T.W.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1250
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MANFREDINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN PRECISION CENTER»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **7978** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. ULTRA
Calibro: 12/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: DA MM. 1040 A MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **7979** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «DIANA» MOD. 54 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 5,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 440
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **7980** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5236-C-83 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «RIZZINI BATTISTA» MOD. KP 93 (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIZZINI BATTISTA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «RIZZINI BATTISTA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **7981** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2578-C-79 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «I.M.I.» MOD. GALIL S.A. TARGET
Calibro: MM. 7,62 × 51
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 1115
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: ISRAELE
Presentatore: IMERI ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «EXCALIBUR S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **7982** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 8040 D
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM. 92
Lunghezza dell'arma: MM. 180
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PICCHETTI MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «P. BERETTA S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **7983** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 8000 D
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 92
Lunghezza dell'arma: MM. 180
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PICCHETTI MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «P. BERETTA S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma può essere corredata di conversione (canna e caricatore della capacità di dieci colpi) idonea ad impiegare la cartuccia cal. 41 AE.

N. **7984** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.0470-C-92 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «JOHN RIGBY» MOD. EXPRESS (DOPPIO GRILLETTO)
Calibro: 577 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: ZANDRI FRANCO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 7985 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.0470-C-92 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «BENEDIKT WINKLER»
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: ZANDRI FRANCO IMPORTATORE DELL'ARMA.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma può essere corredata di due canne sovrapposte ad anima rigata intercambiabili, camerate per impiegare la cartuccia cal. 375 Holland & Holland Magnum.

N. 7986 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.11179-C-91 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «BLASER» MOD. B 819
Calibró: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON DOPPIO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: MAFREDINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN PRECISION CENTER»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 7987 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.11179-C-91 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «BLASER» MOD. B 810
Calibro: MM. 6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON DOPPIO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: MANFREDINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN PRECISION CENTER»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 7988 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 590
Calibro: 22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA - DALLA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 7989 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 3098-C-80 in data 30 dicembre 1992*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 590
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA - DALLA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7990 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 3098-C-80 in data 30 dicembre 1992*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 590
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA - DALLA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7991 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 3098-C-80 in data 30 dicembre 1992*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 590
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA - DALLA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7992 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 3098-C-80 in data 30 dicembre 1992*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 590
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA - DALLA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7993 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 690
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA - DALLA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 7994 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 690
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA - DALLA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 7995 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 690
Calibro: 25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA - DALLA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 7996 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 690
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA - DALLA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 7997 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 30 dicembre 1992*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 690
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA - DALLA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 7998 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 dicembre 1992*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SCHULTZ & LARSEN» MOD. 100 DL
Calibro: MM. 6,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: DANIMARCA
Stato o Stati da cui è importata: DANIMARCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 7999 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SCHULTZ & LARSEN» MOD. 100 DL
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: DANIMARCA
Stato o Stati da cui è importata: DANIMARCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 8000 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 dicembre 1992*

Descrizione dell'arma

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SCHULTZ & LARSEN» MOD. 100 DL
Calibro: MM. 7 × 61 SHARPE & HART
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: DANIMARCA
Stato o Stati da cui è importata: DANIMARCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8001** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SCHULTZ & LARSEN» MOD. 100 DL
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: DANIMARCA
Stato o Stati da cui è importata: DANIMARCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8002** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SCHULTZ & LARSEN» MOD. 100 DL
Calibro: MM. 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: DANIMARCA
Stato o Stati da cui è importata: DANIMARCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8003** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SCHULTZ & LARSEN» MOD. 100 DL
Calibro: MM. 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: DANIMARCA
Stato o Stati da cui è importata: DANIMARCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8004** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SCHULTZ & LARSEN» MOD. 100 DL
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: DANIMARCA
Stato o Stati da cui è importata: DANIMARCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8005** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SCHULTZ & LARSEN» MOD. 100 DL
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: DANIMARCA
Stato o Stati da cui è importata: DANIMARCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8006** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SCHULTZ & LARSEN» MOD. 100 DL
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: DANIMARCA
Stato o Stati da cui è importata: DANIMARCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8007** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SCHULTZ & LARSEN» MOD. 100 DL
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: DANIMARCA
Stato o Stati da cui è importata: DANIMARCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8008** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SCHULTZ & LARSEN» MOD. 100 DL
Calibro: 358 NORMA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: DANIMARCA
Stato o Stati da cui è importata: DANIMARCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8009** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GLADES GUNWORKS» MOD. CASPIAN FULL RACE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM. 136,5 CON COMPENSATORE
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8010** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GLADES GUNWORKS» MOD. CASPIAN FULL RACE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM. 136,5 CON COMPENSATORE
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8011** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GLADES GUNWORKS» MOD. CASPIAN FULL RACE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM. 136,5 CON COMPENSATORE
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8012** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GLADES GUNWORKS» MOD. CASPIAN FULL RACE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 136,5 CON COMPENSATORE
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8013** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GLADES GUNWORKS» MOD. CASPIAN DEFENDER
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 222,2
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8014** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GLADES GUNWORKS» MOD. CASPIAN DEFENDER
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 222,2
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8015** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GLADES GUNWORKS» MOD. CASPIAN DEFENDER
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 222,2
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8016** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GLADES GUNWORKS» MOD. CASPIAN HYBRID SYSTEM
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 222,2
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 8017 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GLADES GUNWORKS» MOD. CASPIAN HYBRID SYSTEM
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 222.2
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 8018 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GLADES GUNWORKS» MOD. CASPIAN HYBRID SYSTEM
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 222.2
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 8019 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10305-C-90 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MORINI COMPETITION ARMS» MOD. CM 84 E (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 290
Lunghezza dell'arma: MM. 440 FINO A 510
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO REGOLABILE - SCATTO ELETTRONICO)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: LUBRANO PRIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo

N. 8020 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD.» MOD. CZ 537 SPORT
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo

N. **8021** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 30 dicembre 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. SUPER SPORT X (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1075
Funzionamento: BIVALENTE - SEMIAUTOMATICO ED A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PICCHETTI MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «P. BERETTA S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo

NOTE

Al n. 7779 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «GAZTANAGA» mod. 1921 (tacca di mira regolabile) cal. mm 9 largo (canna mm 530).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «DESTROYER» mod. 1921 cal. mm 9 largo (canna mm 540).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 27 novembre 1992.

Al n. 1388 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «NAMBU» mod. 94 (1934) cal. mm 8 Nambu (canna mm 95).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «ARSENALI MILITARI GIAPPONESI» mod. Tipo 94 cal. mm 8 Nambu (canna mm 95).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 27 novembre 1992.

Al n. 976 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «SAUER & SOHN» mod. Sauer 80 Standard (monogrilletto con stecher) cal. 30-06 (canna mm 600), va inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche Mod. 90.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 27 novembre 1992.

Al n. 977 del Catalogo dove è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «SAUER & SOHN» mod. Sauer 80 Standard (monogrilletto con stecher) cal. 270 Winchester (canna mm 600), va inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche Mod. 90.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 27 novembre 1992.

93A0423

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo e di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale 559/C.20678 XV J (121) del 18 novembre 1992 l'esplosivo denominato: «RDX 94.5/4.5/1» che soc. BPD Difesa e spazio intende importare dalla società Bofors - Norvegia, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il n. ONU 0483, divisione di rischio e gruppo di compatibilità 1.1D.

Con decreto ministeriale 559/C.22146 XV J (123) del 24 novembre 1992, il manufatto esplosivo denominato «Spoletta DM 93 MT/SQ Jghs n. 505.39» nonché il componente denominato «detonatore DM 1029» che la società Simmel difesa, con stabilimento in Castegnole di Paese (Treviso), intende importare dalla soc. Gebruder Junghans GMBH - Germania, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato come qui di seguito specificato nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

«spoletta DM 93 MT/SQ Jghs n. 505.39» - 4ª cat. - n. ONU 0410 1.4D;

«detonatore DM 1029» - 3ª cat. - n. ONU 0410 1.4D.

93A0472-93A0473

Modificazioni allo statuto dell'«Associazione italiana Nichiren Shoshu», in Firenze

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1992, registro n. 54, foglio n. 6, l'«Associazione italiana Nichiren Shoshu (A.I.N.S.)» è stata autorizzata a modificare lo statuto, così come risulta dall'atto 15 dicembre 1991, numero di repertorio 19284/5047, a ministero del dott. Paolo Caltabini, notaio in Firenze e, per l'effetto, assume la denominazione di «Associazione italiana Soka Gakkai (I.S.G.)».

93A0475

Erezione in ente morale della «Confederazione nazionale delle Misericordie», in Firenze

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1992, registro n. 54 Interno, foglio n. 002, la «Confederazione nazionale delle Misericordie», con sede in Firenze, è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto, redatto con atto pubblico del 6 giugno 1991, numero di repertorio 7753, a rogito del dott. Giancarlo Lo Schiavo, notaio in Prato.

93A0474

MINISTERO DEL TESORO

N. 14

Media dei titoli del 22 gennaio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	60,500
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	101,250
» 10% Cassa DD PP sez A Cr. C.P. 97	95,425
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	92,800
» » » 21- 4-1987/94	91,775
» » C.T O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,175
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,075
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,900
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,875
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98,950
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,525
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,325
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,850
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,275
» » 12,50% 19- 2-1990/96	99,650
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,625
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,725
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,600
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,725
» » » 10,25% 1-12-1988/96	100,700
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,750
12,00% 17- 4-1991/97	99,825
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,900
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	98,500
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	98,400
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,700
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,900
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,525
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 1- 2-1988/93	99,875
» » » » 1- 3-1988/93	100 —
» » » » 1- 4-1988/93	100,025
» » » » 1- 5-1988/93	100,600
» » » » 1- 6-1988/93	101,300
» » » » 18- 6-1986/93	100 —
» » » » 1- 7-1988/93	101,450
» » » » 17- 7-1986/93	99,925
» » » » 1- 8-1988/93	101,025
» » » » 19- 8-1986/93	100,025

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,450
» » » » 18- 9-1986/93	100,350
» » » » 1-10-1988/93	100,200
» » » » 20-10-1986/93	100,875
» » » » 1-11-1988/93	100,800
» » » » 18-11-1987/93	101,800
» » » » 19-12-1986/93	103,125
» » » » 1- 1-1989/94	101 —
» » » » 1- 2-1989/94	100,600
» » » » 1- 3-1989/94	100,325
» » » » 15- 3-1989/94	100,150
» » » » 1- 4-1989/94	100 —
» » » » 1- 9-1989/94	99,725
» » » » 1-10-1987/94	100,225
» » » » 1-11-1989/94	100,100
» » » » 1- 1-1990/95	100,375
» » » » 1- 2-1985/95	100,400
» » » » 1- 3-1985/95	97,800
» » » » 1- 3-1990/95	99,050
» » » » 1- 4-1985/95	96,525
» » » » 1- 5-1985/95	96,375
» » » » 1- 5-1990/95	99,100
» » » » 1- 6-1985/95	96,450
» » » » 1- 7-1985/95	97,250
» » » » 1- 7-1990/95	98,775
» » » » 1- 8-1985/95	96,925
» » » » 1- 9-1985/95	97,250
» » » » 1- 9-1990/95	99 —
» » » » 1-10-1985/95	97,900
» » » » 1-10-1990/95	98,900
» » » » 1-11-1985/95	99,425
» » » » 1-11-1990/95	99 —
» » » » 1-12-1985/95	100,800
» » » » 1-12-1990/95	99,800
» » » » 1- 1-1986/96	100,225
» » » » 1- 1-1986/96	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	98,800
» » » » 1- 2-1986/96	99,475
» » » » 1- 2-1991/96	99,275
» » » » 1- 3-1986/96	97,200
» » » » 1- 4-1986/96	95,600
» » » » 1- 5-1986/96	95,450
» » » » 1- 6-1986/96	95,400
» » » » 1- 7-1986/96	95,475

Titolo		Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind		1- 8-1986/96	95,725
» » » »		1- 9-1986/96	96,425
» » » »		1-10-1986/96	97,525
» » » »		1-11-1986/96	99,250
» » » »		1-12-1986/96	100,600
» » » »		1- 1-1987/97	100,225
» » » »		1- 2-1987/97	99,025
» » » »		18- 2-1987/97	98,800
» » » »		1- 3-1987/97	97,575
» » » »		1- 4-1987/97	95,575
» » » »		1- 5-1987/97	95,525
» » » »		1- 6-1987/97	95,675
» » » »		1- 7-1987/97	95,725
» » » »		1- 8-1987/97	96,275
» » » »		1- 9-1987/97	97,650
» » » »		1- 3-1991/98	96,400
» » » »		1- 4-1991/98	95,775
» » » »		1- 5-1991/98	96,150
» » » »		1- 6-1991/98	97,275
» » » »		1- 7-1991/98	97,550
» » » »		1- 8-1991/98	96,675
» » » »		1- 9-1991/98	96,150
» » » »		1-10-1991/98	95,525
» » » »		1-11-1991/98	96 —
» » » »		1-12-1991/98	96,800
» » » »		1- 1-1992/99	96,725
» » » »		1- 2-1992/99	96,325
» » » »		1- 3-1992/99	95,750
» » » »		1- 4-1992/99	95,400
» » » »		1- 5-1992/99	96,350
» » » »		1- 6-1992/99	96,350
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 2-1993	95,950
» » »	12,50%	1- 7-1993	95,725
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,675
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,550
» » »	12,50%	1-10-1993	99,625
» » »	12,50%	1-11-1993	99,725
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99.675
» » »	12,50%	17-11-1993	99,750
» » »	12,50%	1-12-1993	99,650
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,725
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,600
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,600
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99.525
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,475
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,325
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,600

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 9-1990/94	99,200
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,200
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,325
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	98,800
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	97,200
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	97,200
» » »	12,00%	1-11-1991/96	97,075
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	97,100
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	97 —
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,725
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,475
» » »	12,50%	1-11-1990/97	98,450
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	98,900
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	98,325
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	96,175
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	96 —
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	95,875
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	97,475
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	94,925
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	94,900
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	95 —
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	94,925
Certificati credito Tesoro E C U	9,60%	22- 2-1985/93	100 —
» » » »	9,75%	15- 4-1985/93	98,700
» » » »	9,00%	22- 7-1985/93	98 —
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	99.050
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	100,175
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	98,400
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	99 —
» » » »	8,50%	28-11-1988/93	98,350
» » » »	8,75%	28-12-1988/93	98,500
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	99,250
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	97 —
» » » »	9,90%	19- 4-1989/94	102,300
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	97,500
» » » »	9,65%	26- 7-1989/94	100,025
» » » »	9,65%	30- 8-1989/94	100,100
» » » »	10,15%	26-10-1989/94	104,700
» » » »	10,70%	22-11-1989/94	103 —
» » » »	11,15%	24- 1-1990/95	110,300
» » » »	12,00%	27- 3-1990/95	105,950
» » » »	9,90%	24- 5-1989/95	103,225
» » » »	11,50%	29- 5-1990/95	104,500
» » » »	11,90%	26- 9-1990/95	103,900
» » » »	11,00%	16- 7-1991/96	104 —
» » » »	10,60%	22-11-1991/96	104,675

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M22013

N. 15

Media dei titoli del 25 gennaio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,900
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	92,850
» » » 21- 4-1987/94	91,775
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,275
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,150
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,050
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,900
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,600
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,425
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,575
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,575
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,650
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,725
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,600
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,825
» » » 10,25% 1-12-1988/96	100,500
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,800
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	99,850
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	98,900
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	98,775
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	92,850
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,700
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,900
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,025
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 1- 2-1988/93	99,850
» » » » 1- 3-1988/93	99,925
» » » » 1- 4-1988/93	100,550
» » » » 1- 5-1988/93	100,100
» » » » 1- 6-1988/93	101,275
» » » » 18- 6-1986/93	100 —
» » » » 1- 7-1988/93	101,400
» » » » 17- 7-1986/93	100 —
» » » » 1- 8-1988/93	101,050
» » » » 19- 8-1986/93	100,100

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,500
» » » » 18- 9-1986/93	100,500
» » » » 1-10-1988/93	100,275
» » » » 20-10-1986/93	100,950
» » » » 1-11-1988/93	101,100
» » » » 18-11-1987/93	101,800
» » » » 19-12-1986/93	103,275
» » » » 1- 1-1989/94	101,025
» » » » 1- 2-1989/94	100,600
» » » » 1- 3-1989/94	100,325
» » » » 15- 3-1989/94	100,175
» » » » 1- 4-1989/94	100 —
» » » » 1- 9-1989/94	99,825
» » » » 1-10-1987/94	100,250
» » » » 1-11-1989/94	100,100
» » » » 1- 1-1990/95	100,400
» » » » 1- 2-1985/95	100,450
» » » » 1- 3-1985/95	97,850
» » » » 1- 3-1990/95	99,075
» » » » 1- 4-1985/95	99,575
» » » » 1- 5-1985/95	99,400
» » » » 1- 5-1990/95	99,100
» » » » 1- 6-1985/95	96,400
» » » » 1- 7-1985/95	97,275
» » » » 1- 7-1990/95	99,775
» » » » 1- 8-1985/95	97,100
» » » » 1- 9-1985/95	97,275
» » » » 1- 9-1990/95	99,025
» » » » 1-10-1985/95	97,925
» » » » 1-10-1990/95	98,900
» » » » 1-11-1985/95	99,525
» » » » 1-11-1990/95	99,050
» » » » 1-12-1985/95	100,800
» » » » 1-12-1990/95	99,725
» » » » 1- 1-1986/96	100,225
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	99,800
» » » » 1- 2-1986/96	99,475
» » » » 1- 2-1991/96	99,375
» » » » 1- 3-1986/96	97,175
» » » » 1- 4-1986/96	99,625
» » » » 1- 5-1986/96	95,425
» » » » 1- 6-1986/96	95,400
» » » » 1- 7-1986/96	95,450

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind				1- 8-1986/96	95,700
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,525
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,575
»	»	»	»	1-11-1986 96	99,100
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,325
»	»	»	»	1- 1-1987/97	100,300
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,075
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,825
»	»	»	»	1- 3-1987/97	97,575
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95,575
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,450
»	»	»	»	1- 6-1987/97	95,675
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,650
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,025
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,550
»	»	»	»	1- 3-1991/98	96,450
»	»	»	»	1- 4-1991/98	95,875
»	»	»	»	1- 5-1991/98	96,325
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,300
»	»	»	»	1- 7-1991/98	97,700
»	»	»	»	1- 8-1991/98	96,750
»	»	»	»	1- 9-1991/98	96,175
»	»	»	»	1-10-1991/98	95,700
»	»	»	»	1-11-1991/98	96,050
»	»	»	»	1-12-1991/98	96,900
»	»	»	»	1- 1-1992/99	97,100
»	»	»	»	1- 2-1992/99	96,625
»	»	»	»	1- 3-1992/99	96 -
»	»	»	»	1- 4-1992/99	95,550
»	»	»	»	1- 5-1992/99	96,175
»	»	»	»	1- 6-1992/99	96,850

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol			12,50%	1- 2-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,875
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,700
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,600
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,625
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,800
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,650
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,750
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,600
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,775
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,650
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,600
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,550
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,450
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,400
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,600
Buoni Tesoro Pol			12,50%	1- 9-1990 94	99,200
»	»	»	12,50%	1 11 1990 94	99,325
»	»	»	12,50%	1- 1-1991 96	99,375
»	»	»	12,50%	1- 3 1991 96	99 —
»	»	»	12,00%	1- 6-1991 96	97,500
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	97,325
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	97,150
»	»	»	12,00%	1- 1 1992 97	97,175
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	97,150
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,825
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	98,600
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	98,525
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	98,900
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	98,500
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	96,200
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	96,150
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	97,975
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	96 —
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	95,150
»	»	»	12,00%	1- 9-1991 2001	95,050
»	»	»	12,00%	1- 1-1992 2002	95,200
»	»	»	12,00%	1- 5-1992 2002	95,100

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E C.U				22- 2-1985/93	9,60%	99,700
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,400
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,225
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98,750
»	»	»	»	28- 9-1988 93	8,75%	98 500
»	»	»	»	26-10 1988/93	8,65%	97,500
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99,700
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	98,350
»	»	»	»	28-12-1988 93	8,75%	98,250
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,250
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	98,900
»	»	»	»	19- 4-1989 94	9,90%	100,375
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	97,450
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100
»	»	»	»	30- 8-1989 94	9,65%	102 250
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	104,800
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,600
»	»	»	»	24- 1 1990 95	11,15%	110 -
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,950
»	»	»	»	24- 5-1989 95	9,90%	100,600
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	104,450
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	105 100
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	101
»	»	»	»	22 11-1991 96	10,60%	101 250

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M25013

Cambi giornalieri del 28 gennaio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 28 gennaio 1993

Dollaro USA	1479,34
ECU	1826,69
Marco tedesco	937,66
Franco francese	276,38
Lira sterlina	2240,46
Fiorino olandese	833,10
Franco belga	45,53
Peseta spagnola	13,129
Corona danese	242,51
Lira irlandese	2462,07
Dracma greca	6,997
Escudo portoghese	10,328
Dollaro canadese	1167,59
Yen giapponese	11,921
Franco svizzero	1020,80
Scellino austriaco	133,29
Corona norvegese	219,88
Corona svedese	206,87
Marco finlandese	271,44
Dollaro australiano	1004,47

93A0517

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato concernente la libera importazione di merci a partire dal 1° gennaio 1993

Si porta a conoscenza degli operatori interessati che dal 1° gennaio 1993 i seguenti prodotti sono di libera importazione:

A) Calzature originarie di Taiwan e Corea del Sud - pantofole originarie dalla Cina (le suddette merci erano sottoposte a sorveglianza mediante la «dichiarazione d'importazione» in base, rispettivamente, ai regolamenti CEE n. 1735/90 e 2327/92 entrambi scaduti alla data del 31 dicembre 1992).

B) Cemento, pannelli fibrolegnosi e concimi originari dei Paesi ex Jugoslavia (tali prodotti erano soggetti alla «dichiarazione d'importazione») (*).

C) Perfosfati originari della zona A2 (tali prodotti erano soggetti alla «dichiarazione d'importazione») (*).

(*) Ad eccezione delle Repubbliche di Serbia e Montenegro a norma del regolamento CEE n. 1432/92 del 1° giugno 1992.

93A0496

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero delle finanze riguardante il Bollettino ufficiale della lotteria Italia
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1993)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 41, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del numero di biglietto 254), dove è scritto: «254) Bigl. serie *AE* n. 084564», si legga: «254) Bigl. serie *AF* n. 084564».

93A0513

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 345.000**
- semestrale	**L. 188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 664.000**
- semestrale	**L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 2 3 0 9 3 *

L. 1.300